Sentenza n. 128/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74773 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Rubino e Mariangela Cignarella, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Nola (NA), alla via Mario De Sena n. 250 (giuseppe.rubino@pecavvocatinola.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E) (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it) e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 13.4.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Rosa Pizza, per delega dell'avv. Giuseppe Rubino, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), dipendente del Comune di Cicciano, in quiescenza dall'1.9.2020, con il presente giudizio in riassunzione ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'Inps dei periodi di contribuzione dal 1.1.2012 al 31.12.2020.

2. Con la memoria di costituzione del 6.3.2026, l'Istituto resistente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, avendo lo stesso riconosciuto i suddetti periodi di contribuzione.

3. Nell'udienza del 16.3.2026 il ricorrente ha chiesto un rinvio in attesa delle determinazioni dell'Inps; in mancanza di opposizione del convenuto, questo Giudice ha disposto il rinvio del giudizio al 13.4.2026.

4. Con la memoria del 20.3.2026 la difesa di parte ricorrente ha comunicato che l'Istituto ha riconosciuto i periodi di contribuzione nei termini indicati nel libello introduttivo con conseguente cessazione della res litigiosa; ha chiesto la condanna del convenuto alla refusione delle spese di giudizio.

5. All'odierna udienza le parti, nel riportarsi a quanto prospettato nell'atto introduttivo e nelle memorie, hanno confermato la richiesta di

cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

6. Ciò premesso, in considerazione dell'intervento del provvedimento dell'INPS n. NA1032025001249 che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "*la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto*" (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente provvedendo alla ricostituzione del trattamento di quiescenza con il relativo pagamento dal mese di ottobre 2025, nonché nello stesso mese a versare gli arretrati e gli interessi legali, esaurendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

7. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta

delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

8. Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13.4.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18.05.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)